

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO BAR E RELATIVA AREA DI PERTINENZA, SITO PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA (MO)

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l’affidamento da parte del Comune di Soliera della concessione in uso del chiosco bar e relative pertinenze, situato all’interno del Parco della Resistenza di Soliera (MO), Via Arginetto, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 34, particella 456 cat. C1, come meglio identificato al documento planimetrico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1)

ART. 2 - DURATA

La durata della concessione è di anni 5, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La concessione è prorogabile per un massimo di ulteriori 5 anni a condizione che:

- il concessionario presenti specifica richiesta di proroga, almeno 3 mesi prima del termine di scadenza della concessione;
- l’amministrazione proceda nei successivi 3 mesi dalla ricezione della richiesta di proroga e comunque entro il termine di scadenza della concessione, a manifestare la volontà di concedere proroga di 5 anni.

Nel caso in cui l’amministrazione non manifesti la propria volontà entro il termine di scadenza della concessione, si intenderà espressa volontà sfavorevole alla concessione della proroga.

La concessione della proroga è subordinata alla mancata contestazione al concessionario del mancato rispetto degli adempimenti assunti con la stipula dell’atto di concessione.

ART. 3 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale per la concessione in uso del bene e per la gestione del servizio è determinato dall’importo offerto dall’operatore economico in sede di gara, oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta, in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara di € 4.000,00, oltre IVA di legge se dovuta.

Il canone offerto dall’operatore economico, a partire dal secondo anno di decorrenza della concessione, sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione Istat accertata nell’anno precedente.

Il canone dovrà essere corrisposto in 2 rate semestrali anticipate, entro il 10 di ogni mese, per l’intera durata della concessione.

Sull’importo della rata bimestrale anticipata del canone di concessione, non versata entro 60 giorni dalla scadenza, sarà dovuto dal concessionario l’interesse di mora pari al tasso legale in vigore al momento dell’inadempimento, senza che questo comporti per il Comune di Soliera rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza.

Il canone verrà versato mediante bonifico bancario sul conto indicato dal Concedente, ovvero tramite differenti modalità (es. PagoPA) che verranno illustrate, a cura del Concedente, al momento della stipula del contratto di concessione.

Il Concessionario è tenuto a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l'andamento del servizio e dell'attività in atto, fatto salvo sopraggiunte disposizioni normative o decisioni diverse da parte del Comune di Soliera.

Il mancato o parziale pagamento di due delle rate del canone, anche non consecutive, alle scadenze stabilite, costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, grave illecito e facoltà del Comune di Soliera risolvere il contratto di concessione.

3.1 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, considerata la durata della stessa e l'opzione di rinnovo, ammonta ad euro 40.000,00. Tale valore è determinato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/16 e smi.

ART.4 - MODALITA' DI GESTIONE DEI BENI CONCESSI

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario s'impegna a mantenere l'immobile concesso in uso in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte concedente.

Il Concessionario si impegna a tenere pulita e manutenuta l'area esterna concessa quale pertinenza dell'immobile.

Il Concessionario si impegna altresì a dare piena attuazione alle migliorie offerte in sede di gara senza che nulla sia dovuto da parte del concedente.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere realizzati da ditte specializzate.

Il concessionario si impegna a registrare, su un apposito registro, ogni intervento di manutenzione ordinaria eseguito sui beni oggetto di concessione, evidenziando altresì l'operatore esecutore dell'intervento.

Il registro dovrà essere messo a disposizione dell'amministrazione comunale a semplice richiesta al fine di poter attuare i necessari controlli volti a verificare il rispetto degli adempimenti in capo al concessionario.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulle attività manutentive periodiche ed obbligatorie per legge quali, a mero titolo di esempio e non esaustivo:

- verifica biennale impianti di terra eseguito da ente certificato ed inoltro della comunicazione a Enti Preposti (INAIL ed AUSL), come da DPR 462/2001;
- verifica normativa CEI 64/8 art. 86 Dlgs 81/08: verifica corretto funzionamento impianto di terra (biennale); verifica corretto funzionamento illuminazione di emergenza (semestrale); verifica del corretto funzionamento degli interruttori di protezione (semestrale per mezzo del pulsante di TEST, annuale per mezzo di strumento per verificare il corretto tempo e corrente di intervento); prova di continuità ed isolamento dei conduttori di terra;
- verifica semestrale estintori (almeno 1 da conservare presso la struttura);

- spurgo almeno 1 volta all'anno e comunque ogni qual volta vi fosse necessità;
- verifica corretto funzionamento impianti idrico: al bisogno;
- manutenzione annuale impianto di riscaldamento in tutte le sue componenti con rilascio di apposita attestazione da parte della ditta incaricata.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto costituisce grave inadempimento e pertanto costituisce causa di risoluzione della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le manutenzioni straordinarie sono a carico del concedente, fatto salvo che tali manutenzioni siano dovute alla mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie da parte del concessionario, a negligenza o ad altre responsabilità in capo al concessionario stesso. Le richieste di manutenzione dovranno essere preventivamente inviate al Comune di Soliera per consentire le adeguate valutazioni e la programmazione degli interventi.

L'amministrazione comunale potrà autorizzare il concessionario a realizzare interventi di manutenzione straordinaria, anche a scomputo del canone di affitto.

Il concessionario potrà proporre all'amministrazione comunale interventi di miglioria ovvero modifica dei beni concessi a condizione che:

- ogni onere sia a carico del concessionario;
- sia ottenuta specifica autorizzazione al progetto da parte della Giunta Comunale

Il concessionario non potrà vantare alcuna indennità per miglioramenti o addizioni apportate ai beni concessi, né potrà vantare un incremento della durata della concessione.

4.3 ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Oltre agli obblighi di cui agli articoli 4.1 e 4.2 del presente capitolato, il concessionario si impegna a:

- fornire a propria cura e spese ogni arredo esterno ed interno necessario per lo svolgimento della propria attività, sottoponendone all'amministrazione l'approvazione al fine di adeguati standard estetici e di decoro; non potranno essere utilizzati gli elementi di arredo privi della suddetta autorizzazione;
- per gli arredi presenti/attrezzature presenti nella struttura (frigo, banconi, tavoli, sedie, etc..), ove non utilizzati dal concessionario, dovranno essere smontati e trasportati presso il magazzino comunale a cura e spesa del concessionario. Nel caso di utilizzo dei suddetti beni da parte del concessionario, sono a carico e spesa del concessionario ogni eventuale certificazione (se non posseduta dal comune) ovvero verifica ovvero manutenzione e quanto altro necessario per l'utilizzo del bene.
- garantire la piena sicurezza delle attrezzature e degli arredi necessari per l'allestimento del bene e del perfetto funzionamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- eseguire a propria cura e spese le opere di adeguamento dell'immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro, previa espressa autorizzazione del Comune di Soliera. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e completi di tutti gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti con oneri a carico del concessionario e i

soggetti affidatari dei lavori dovranno operare nel rispetto dei contratti di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro.

- farsi carico di ogni spesa connessa alle utenze. Il concessionario, all'atto della consegna del bene, dovrà intestare a proprio nome, conservandone l'uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, telefono, tassa sui rifiuti solidi urbani ed ogni altra imposta prevista per legge; i consumi così segnati sono a carico del concessionario medesimo. Al termine del contratto il concessionario si impegna a non chiudere le utenze, ma a volturarle al Comune di Soliera.

4.4.4 GESTIONE

Il concessionario potrà svolgere attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande compatibilmente con la destinazione d'uso dei beni concessi e con le normative vigenti in materia.

Lo svolgimento dell'attività del concessionario dovrà realizzarsi conformemente ai contenuti dei progetti di gestione e di modalità di effettuazione del servizio, presentati in sede di gara, e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e commercio e relativa disciplina afferente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ex L.R. 26 luglio 2003, n. 14 e D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii..

Il concessionario si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti tutte le autorizzazioni tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste, anche in conformità alle autorizzazioni complessive della struttura, con l'onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni impartite.

Il concessionario in virtù del contratto sottoscritto, provvederà a presentare segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi art.8 L.R. E.R. 14/2003 in zona non soggetta a tutela.

Oltre all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario si impegna ad attuare ogni attività ulteriore volta a valorizzare il parco della resistenza proposta in sede di gara.

Il concessionario potrà organizzare eventi, nel pieno rispetto delle normative vigenti, utilizzando gli spazi concessi; è a carico del concessionario ogni adempimento necessario per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento programmato.

Gli eventi organizzati dal concessionario dovranno essere compatibili con la destinazione delle aree concesse e non dovranno essere causa di danneggiamenti alla proprietà pubblica. E' onere del concessionario ripristinare a propria cura e spesa ogni danneggiamento alla proprietà pubblica rilevato a seguito di un evento organizzato dal concessionario.

Il concessionario si impegna altresì a coordinarsi e a collaborare con la Fondazione Campori ed il Comune per l'organizzazione di eventi pubblici di interesse comunale quali, a mero titolo di esempio, fiere, sagre, spettacoli, etc...

4.4.4.1 STANDARD MINIMI DI GESTIONE

APERTURA ANNUALE: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere garantita nel periodo che va dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno, fermo restando l'offerta aggiuntiva al suddetto periodo offerta in sede di gara. Durante il periodo di apertura obbligatoria, è fatto divieto la chiusura discrezionale del gestore, pena la revoca della concessione, fatto salvo situazioni di emergenza straordinarie o adeguatamente motivate da concordarsi con il concedente.

APERTURA SETTIMANALE – ORARIO: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere garantita per almeno:

- mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre: 6 giorni su 7, con un minimo di 8 ore giornaliere, almeno fino alle 20;
- mesi di giugno, luglio e agosto: 7 giorni su 7, con un minimo di 12 ore giornaliere, apertura serale garantita almeno fino alle 23.

Nel periodo di apertura obbligatoria, il locale dovrà comunque rimanere aperto nei giorni e negli orari relativi alle iniziative della Fondazione Campori e del Comune che interesseranno il Parco della Resistenza.

Variazioni strutturali degli orari e dei giorni di apertura e chiusura offerti in fase di gara, a parità di ore e giorni di apertura, potranno essere ammesse previa autorizzazione da parte del concedente.

UTILIZZO DEL LOCALE BAGNO: il bagno interno al locale, dotato di accesso dall'esterno e idoneo anche per l'utilizzo da parte di persone disabili, dovrà essere messo a disposizione di tutti e, in particolare, senza alcun obbligo di consumazione o acquisto presso il chiosco. La manutenzione ordinaria, le pulizie quotidiane, le dotazioni e i materiali di consumo sono a carico del concessionario.

ULTERIORI STANDARD

Costituiscono ulteriori standard minimi da rispettare

- a) gli obblighi derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.
- b) garantire, durante tutto l'orario di apertura della propria attività, la presenza di un addetto che abbia svolto la formazione di Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 45 e, ove previsto dall'attività svolta, un addetto antincendio. I nominativi del predetto personale dovranno essere comunicati al concedente alla stipula del contratto di concessione e ad ogni modifica organizzativa del concessionario.
- c) svolgere la propria attività applicando nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- d) sostenere spese e oneri per le pulizie dei locali assegnati e dei bagni nonché delle aree esterne di pertinenza, con adeguato smaltimento dei materiali di risulta;
- e) rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di organizzazione eventi e simili, tenendo indenne il concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo. In particolare il concessionario si impegna a rispettare i limiti acustici imposti dai regolamenti comunali ed a chiedere eventuali deroghe che dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune e dagli enti preposti. Ogni violazione sarà soggetta alle sanzioni di legge;
- f) pubblicizzare gratuitamente eventi, iniziative, promozioni del Comune di Soliera e a distribuire ai propri clienti, materiale informativo, brochure pubblicitarie, volantini e dotazioni che l'amministrazione ritenesse utili per la promozione dei propri servizi.
- g) trasmettere al concedente, su base annuale ed entro 90 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento una relazione sull'andamento del servizio svolto, contenente informazioni relative alla gestione e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, ad eventuali proposte relative al perseguimento degli obiettivi di qualità del

servizio e ad eventuali altre problematiche connesse con il servizio stesso, dati relativi l'andamento economico dell'attività svolta.

5. PENALI

Qualora il concessionario non attui una gestione rispondente ai requisiti espressi nel paragrafo "4.MODALITA' DI GESTIONE DEI BENI CONCESSI" del presente capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari a all'1per mille del valore del contratto di concessione (euro 40/giorno) per un massimo di 15 giorni consecutivi trascorsi i quali, nel caso di mancato ripristino del rispetto delle condizioni contrattuali, sarà contestata al concessionario la condizione di "grave inadempimento contrattuale" e si procederà alla rescissione del contratto di concessione.

Il comune, a seguito di formale e motivata richiesta da parte del concessionario, si riserva di concedere eventuali proroghe al suddetto termine di giorni 15.

Tutte le eventuali penali saranno applicate alla prima rata semestrale di pagamento utile.

6. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL BENE

La consegna dei beni avverrà entro e non oltre 10 giorni dalla stipula della concessione, mediante specifico sopralluogo e predisposizione e sottoscrizione del verbale di consegna volto a rilevare lo stato di fatto dei beni concessi.

Le attività dovranno iniziare entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione, salvo per eccezionali esigenze motivate, poste per iscritto e accettate dall'amministrazione concedente.

Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà la rescissione del contratto di concessione e l'affido della concessione al soggetto proponente posto nella successiva posizione in graduatoria, secondo quanto risultante dalla procedura di gara.

Alla data di cessazione del contratto di concessione, in contraddittorio con il concessionario, sarà redatto specifico verbale di consegna volto a rilevare lo stato dei beni concessi e ad evidenziare eventuali danneggiamenti non imputabili al normale deterioramento delle cose.

Eventuali danneggiamenti rilevati comportano l'onere per il concessionario di procedere al ripristino degli stessi, nei tempi indicati nel verbale di consegna, ed il rinvio della presa in carico dei beni da parte del comune.

Al termine dei lavori di ripristino ovvero trascorso il termine assegnato, si procederà a nuovo sopralluogo e alla redazione di un nuovo verbale di presa in carico. In caso di mancato ripristino dei danneggiamenti nei termini assegnati, il comune di Soliera procederà all'escussione della polizza di cui all'art. 9 ed all'esecuzione dei lavori di ripristino, imputandone i maggiori costi non coperti dalla suddetta polizza al concessionario.

Lo svincolo della polizza di cui all'art. 9 è subordinato alla presa in carico dei beni concessi da parte del comune.

Qualora alla scadenza della presente concessione non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, il concessionario sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni diretti e indiretti arrecati al Comune di Soliera in conseguenza del suo comportamento.

7. FACOLTA' DI ISPEZIONE

Durante il periodo di validità della concessione, il Concedente ha facoltà di procedere in ogni momento a verifiche, avvalendosi anche di personale esterno specializzato ovvero Enti preposti al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti ed il rispetto della normativa vigente anche il riferimento all'attività posta in essere. Nel caso siano rilevate inadempienze, il concessionario dovrà procedere a sanare ovvero avviare l'iter amministrativo di sanatoria di quanto contestato entro e non oltre 15 giorni dal verbale di contestazione. La mancata sanatoria degli inadempimenti rilevati comporta la rescissione del contratto di concessione.

8. MANLEVA E RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito responsabile degli spazi concessi in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il concessionario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del concessionario medesimo, o dei suoi dipendenti, o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Soliera da ogni pretesa al riguardo. Esonera espressamente il Comune di Soliera da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile. Il concessionario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

ART. 9 - GARANZIE

9.1 GARANZIA AL RISPETTO DELLA CONCESSIONE:

Il concessionario, contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione, è tenuto a costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione, a norma dell'art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dal contratto; tale garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto previa verifica dello stato dell'immobile e sempre che l'aggiudicatario abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, qualora durante l'esecuzione del contratto, il concedente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte e resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

9.2 ULTERIORI GARANZIE

Il concessionario, con effetti dalla data di sottoscrizione del contratto, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa un'adeguata copertura assicurativa, come segue:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Soliera) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a:

- Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro/00) per sinistro;
- Euro 1.000.000,00 (unmilione die euro/00) per danni a persone;
- Euro 200.000,00 (duecentomila euro/00) per danni a cose o animali persone;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

- Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro/00) per sinistro;
- Euro 1.000.000,00 (unmilione die euro/00) per danni a persone;

Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune di Soliera:

- 50.000,00 (cinquantamila euro/00)

Copia delle polizze stipulate dovranno essere consegnate all'ufficio contratti prima della sottoscrizione del contratto di concessione.

Resta in ogni caso inteso che l'ammontare dei danni non assicurati per insufficienza delle polizze prescritte, nonché gli importi eventualmente pattuiti, quali scoperti o franchigie contrattuali, rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a garantire la piena operatività delle coperture assicurative richieste senza soluzione di continuità, a pena di immediata risoluzione del contratto, a danno e spese dello stesso, provvedendo puntualmente al pagamento dei premi dovuti e producendo al concedente le relative quietanze di pagamento dei premi medesimi, entro i termini di scadenza degli stessi.

Resta convenuto che il concedente non assume alcuna responsabilità riguardo la perdita o il danneggiamento dei beni portati dal Concessionario o dai terzi nell'ambito dell'esercizio oggetto della Concessione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, REVOCA E DECADENZA

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, costituiscono condizioni di revoca/decadenza della concessione le condizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Costituiscono altresì ulteriori condizioni di revoca della concessione:

- la violazione degli obblighi posti in capo al concessionario di mantenimento dell'immobile in buono stato;
- l'uso dell'immobile da parte del concessionario per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
- l'inosservanza da parte del concessionario di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché per ripetute inadempienze degli obblighi concessori;
- il mancato o parziale pagamento di due delle rate del canone, anche non consecutive, alle scadenze stabilite.
- L'emissione di Durc irregolare e/o di riscontrate irregolarità fiscali definitivamente accertate; Il Concessionario sarà soggetto periodicamente alla verifica di regolarità contributiva (Durc) e regolarità fiscale in occasione delle rispettive scadenze (120 gg e 180gg) il Concessionario dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione con gli Enti di competenza (rateizzazione ect..) entro 60 gg, pena la revoca della concessione.

ART. 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Non sono ammesse modifiche al contratto di concessione.

ART.12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti ed inerenti al contratto di concessione sono a carico del Concessionario.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 36/2010 il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Modena, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile per quanto compatibili e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679) e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gestione della presente concessione.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Ing. Salvatore Falbo



